

COMUNE DI ZEVIO  
Provincia di Verona  
Settore Tecnico Edilizia Privata e Sportello Unico Imprese

Ord. n. 6

Prot. n. 1684

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.**

**IL SINDACO**

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare il Titolo X intitolato “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;

VISTA la Legge Regionale 06.04.2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” ed in particolare l’articolo 13 intitolato “Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2002 avente ad oggetto “Piano comunale del commercio su aree pubbliche – Approvazione” ed in particolare l’articolo 11 intitolato “Indirizzi generali in materia di orari”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 64 del 02.03.2000 avente ad oggetto “Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa”;

VISTA l’Ordinanza n. 110/94 del 31.12.1994 avente ad oggetto “Ordinanza Sindacale per la determinazione degli orari e delle attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” integrata dall’Ordinanza n. 45 del 08.05.2001 avente ad oggetto “Revoca degli articoli 11 e 12 dell’Ordinanza Sindacale n. 110/94 del 31.12.1994. Turno di chiusura settimanale dei pubblici esercizi. Facoltà e non obbligo”;

VISTO l’articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**ORDINA**

che la disciplina degli orari di vendita del commercio su aree pubbliche:

**1. ORARI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE DOMENICALE**

Le fasce orarie per l’allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell’area del mercato, l’inizio e la fine delle operazioni di vendita e l’orario per l’assegnazione ai precari dei posteggi temporaneamente liberi sono così stabiliti:

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ▪ occupazione del posteggio:          | dalle ore 06.30 alle ore 14.00 |
| ▪ allestimento delle attrezzature:    | dalle ore 06.30 alle ore 08.30 |
| ▪ operazioni di vendita al dettaglio: | dalle ore 07.00 alle ore 13.00 |
| ▪ sgombero dell’area:                 | dalle ore 13.00 alle ore 14.00 |
| ▪ assegnazione ai precari:            | dalle ore 08.30 alle ore 09.00 |

## **2. ORARI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI ISOLATI DEL GIOVEDÌ E DEL VENERDÌ**

Le fasce orarie per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area dei posteggi isolati, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e l'orario per l'assegnazione ai precari dei posteggi temporaneamente liberi sono così stabiliti:

- occupazione del posteggio: dalle ore 15.00 alle ore 20.00
- allestimento delle attrezzature: dalle ore 15.00 alle ore 15.30
- operazioni di vendita al dettaglio: dalle ore 15.00 alle ore 20.00
- sgombero dell'area: dalle ore 19.30 alle ore 20.00
- assegnazione ai precari: dalle ore 15.30 alle ore 15.45

## **3. ORARI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI DELLA FIERA ANNUALE AGRICOLTURA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO**

Le fasce orarie per l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area della fiera, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e l'orario per l'assegnazione ai precari dei posteggi temporaneamente liberi sono così stabiliti:

- occupazione del posteggio: dalle ore 07.00 alle ore 14.00
- allestimento delle attrezzature: dalle ore 07.00 alle ore 08.00
- operazioni di vendita al dettaglio: dalle ore 08.00 alle ore 13.00
- sgombero dell'area: dalle ore 13.00 alle ore 14.00
- assegnazione ai precari: dalle ore 08.00 alle ore 08.30

## **4. ORARI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI IN CASO DI MANIFESTAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche con posteggio in caso di manifestazioni ordinarie e straordinarie, manifestazioni stabilite dall'articolo 13 del Piano comunale del commercio su aree pubbliche, possono essere esercitate nella fascia oraria massima compresa tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo.

## **5. ORARI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

L'attività di vendita di merci al dettaglio effettuata su aree pubbliche in forma itinerante dai commercianti e dagli imprenditori agricoli può essere esercitata in tutti i giorni feriali della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

L'attività di vendita di merci al dettaglio comprendente la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche in forma itinerante dai commercianti può essere esercitata in tutti i giorni della settimana nella fascia oraria massima compresa tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo.

## **6. DIVIETI DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

È vietato esercitare il commercio itinerante su tutto il territorio comunale in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale domenicale e della fiera annuale agricoltura, industria, artigianato (II<sup>a</sup> domenica del mese di luglio).

In caso di svolgimento del mercato costituito dai posteggi isolati del giovedì e del venerdì il divieto di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applica nelle aree adiacenti al posteggio stesso, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio isolato. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni ordinarie e straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee.

## **7. DOMENICHE COINCIDENTI CON LE FESTIVITA'**

Nel caso in cui il 1<sup>^</sup> GENNAIO e il 25 DICEMBRE cadano di domenica il mercato settimanale domenicale non verrà svolto.

Nella domenica della PASQUA DI RESURREZIONE il mercato settimanale domenicale non verrà svolto.

Nella II<sup>^</sup> domenica del mese di luglio, giorno di svolgimento della "Fiera annuale agricoltura, industria, artigianato", il mercato settimanale domenicale non verrà svolto.

## **8. SANZIONI**

Le violazioni alla presente disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche sono punite ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 114/98.

## **9. ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE ORDINANZA**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla data di adozione.

Dalla Residenza Comunale, addì 23 gennaio 2003

IL SINDACO  
f.to Avv. Maria Luisa Tezza